

D.C.C. n. 024 del 29/09/2020

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI- ANNO 2020, VALIDATO DAL COABSER IN QUALITÀ DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE. PROVVEDIMENTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con l'art. 1, commi 639-731, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di stabilità 2014, è stata introdotta l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), composta da tre distinti prelievi:

- ✓ l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- ✓ il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;
- ✓ la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; che la Legge 27.12.2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020-2023) all'art. 1, comma 738, sopprime I U C per le componenti IMU e TASI;

CONSIDERATO che:

- ✓ l'art. 1, comma 527-528 della Legge n.205/2017 ha attribuito all'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) diverse funzioni in materia di regolazione e controllo nell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti;
- ✓ con deliberazione dell'ARERA n. 443/2019/RIF del 31.10.2019, avente per oggetto "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*" sono stati definiti i criteri ed il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), identificandoli negli allegati alla stessa, successivamente integrati con Delibera n. 238/2020/RIF;
- ✓ L'art. 6 della predetta delibera stabilisce la nuova procedura di predisposizione, validazione ed approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, stabilendo che quest'ultima debba avvenire da parte dell'ARERA;
- ✓ con deliberazione dell'ARERA n. 444/2019/RIF del 31.10.2019, avente per oggetto "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati*", sono stati stabiliti gli elementi informativi minimi garantiti per gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti, gli obblighi di trasparenza tramite i siti internet di tutti i soggetti interessati, i contenuti minimi obbligatori da inserire nei documenti di riscossione, nonché gli obblighi in materia di comunicazione agli utenti, stabilendone la decorrenza al 01.01.2021 per i Comuni sotto i 5.000 abitanti.

VISTO, in particolare, l'Allegato A alla Deliberazione n. 443/2019/RIF che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VERIFICATO che, alla luce di recenti adeguamenti normativi e delle deliberazioni emanate nel corrente anno da ARERA, tale metodo è da applicare già per la determinazione del Piano Economico Finanziario (PEF) e per le tariffe TARI dell'anno 2020;

ATTESO che in considerazione di quanto detto, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29/09/2020, è stato approvato il regolamento per l'applicazione della TARI in sostituzione del precedente regolamento per la disciplina della I.U.C., che comprendeva anche la TARI;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata L. n. 147/2013 commi da 641 a 668;

VISTI in particolare:

- **comma 650**, "La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria";
- **comma 651**. "Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27.4.1999, n. 158";

- **comma 654**, "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13.01.2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- **comma 683**, "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della "TARI" in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra Autorità competente (omissis)";

VERIFICATO quindi che i costi, che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI, devono essere riportati nel Piano Economico Finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento rifiuti;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono divise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a,3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.P.R. 158/99, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, con un limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- tasso di inflazione programmata;
- miglioramento della produttività;
- miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR prevede il "*limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie*", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 2 della citata delibera N. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

VISTI inoltre i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti voci:

- a) le entrate relative al contributo MIUR, di cui all'art. 33 bis del D.L. n. 248/07;
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI e da procedure sanzionatorie;
- c) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

ATTESO che nella medesima deliberazione l'ARERA ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF e preso atto che tali compiti sono svolti dal Consorzio CO.A.B.SER;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente competenti e che la medesima Autorità nazionale ha il potere di modificare i suddetti PEF;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente competenti che dai Comuni;

DATO ATTO che l'evoluzione normativa intervenuta, peraltro ancora in atto, fa emergere un contesto assai complesso in cui gestire la TARI e le procedure di elaborazione PEF ed approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

PRESO ATTO altresì dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

VISTA la modifica apportata con un emendamento al D.L. Fiscale 2019, n. 124 del 26.10.2019 che recitava: *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006, n. 296, approvano le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 Aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”*;

CONSIDERATO CHE:

- la Legge Regionale del Piemonte 24/10/2002 n. 24, prevede all'articolo 4 lett. a) che i Comuni provvedano ad assicurare la gestione dei rifiuti attraverso il consorzio obbligatorio previsto dal successivo articolo 11 della stessa legge. Inoltre dispone all'articolo 9 che i Comuni ricompresi nei bacini facenti parte del medesimo ambito territoriale ottimale, coordinati dalla Provincia assicurano l'organizzazione, la realizzazione e la gestione, in forma associata, dei servizi preposti al funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani;

- il Comune di Marene, a tal fine, aderisce al Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti (CO.A.B.SE.R.) – con sede al Alba in Piazza Risorgimento n. 1, costituito tra 55 comuni per le funzioni di governo in tema di gestione dei rifiuti;

VISTE le risultanze del Piano Finanziario per l'esercizio 2020 relativo al Comune di Marene, validato, ai sensi dell'art. 6 della Deliberazione ARERA n. 443/2019/RIF, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del CO.A.B.SE.R in data 20.07.2020, quale Ente territorialmente competente;

PRESO ATTO che tale Piano Economico Finanziario – Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione n. 238/2020/RIF), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, ammonta ad **Euro 297.634,00** e risulta composto da:

- totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile: € 159.799,00
- totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisse: € 137.835,00

VERIFICATO, altresì, che il PEF validato dal CO.A.B.SER rispetta il *“limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”*, stabilito dalle disposizioni ARERA;

VISTO l'art. 53, comma 16, Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, Legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 107 comma 2 del D.L. 18/2020, come modificato in sede di conversione dalla Legge n. 27 del 24.4.2020, con il quale è stato fissato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2020 al 31 luglio 2020;

ATTESO che ai sensi dell'art. 138 del D.L. n. 34 del 19.05.2020 “Decreto Rilancio”, convertito nella Legge n. 77 del 17.7.2020, è stato allineato il termine dell'approvazione delle tariffe e delle aliquote Tari con il termine di approvazione del Bilancio 2020 fissato al 30 settembre 2020;

DATO ATTO CHE l'articolo 13, comma 15-ter, del DL 201/2011 e s.m.i. prevede che *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. ...OMISSIS... In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*.

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia

VISTI:

- il T.U.E.L., D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e smi;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento per la disciplina delle Entrate Comunali;
- il regolamento per la disciplina della TARI;
- le premesse normative succitate;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 e all'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, rilasciato dal responsabile del servizio, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, allegato all'originale del presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 e all'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000 rilasciato dal responsabile del servizio finanziario, allegato all'originale del presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

All'unanimità di voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1. DI PRENDERE ATTO delle risultanze del Piano Economico finanziario (PEF) del servizio integrato di gestione dei rifiuti – anno 2020, validato dal CO.A.B.SE.R in qualità di Ente territorialmente competente, ai sensi dell'art. 6 della Deliberazione ARERA n. 443/2019/RIF, allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI COMUNICARE il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze, nei termini di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del DL 201/2011 e s.m.i. e di dare atto che, ai sensi della citata normativa, le delibere concernenti i tributi locali, come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del loro testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, a condizione che l'invio telematico sia effettuato entro il termine del 14 ottobre dello stesso anno e che la pubblicazione avvenga di conseguenza entro il 28 ottobre successivo;
3. DI DARE ATTO che il Piano Finanziario verrà trasmesso dal Consorzio COABSER ad ARERA nei tempi e con le modalità previsti dalla stessa Autorità;
4. DI DARE ATTO che nelle more dell'approvazione, da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni.